

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1193

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MATTEJA, SILIQUINI e BRICCARELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1994

Nuovi strumenti per la prevenzione dell'usura attraverso il miglioramento dell'accesso al credito da parte delle piccole imprese

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, il successo degli usurai nel concedere prestiti a tassi elevati è una conseguenza diretta della difficoltà con cui il sistema bancario assiste le piccole e medie imprese.

Per aiutare le piccole e medie imprese ad accedere al credito, le associazioni di categoria imprenditoriali hanno dato vita a consorzi o cooperative di garanzia mutualistica, detti comunemente CONFIDI, che, garantendo le linee di credito delle piccole e medie imprese, hanno contribuito fattivamente ad accrescerne la capacità di credito presso il sistema bancario.

Nonostante l'assistenza della garanzia dei CONFIDI, alcune piccole e medie imprese in temporanee difficoltà finanziarie non riescono comunque ad accedere al credito bancario, principalmente perchè il rischio viene giudicato troppo alto dalla banca.

Per assistere queste aziende, che spesso presentano prospettive di sopravvivenza, se è vero che continuano a vivere per anni nonostante i tassi pagati agli usurai, occorrerebbe alzare la percentuale garantita dal CONFIDI a favore del sistema bancario, per fare in modo che esso si senta più tutelato e accetti di concedere il credito richiesto.

Ovviamente, la soluzione di questo problema generale non può essere caricata solo sui fragili bilanci dei CONFIDI, ma occorre un intervento pubblico sotto forma di contributi.

Il presente disegno di legge prevede l'assegnazione di un contributo ai CONFIDI, che istituiscano fondi autonomi destinati a garantire fino all'80 per cento gli affidamenti concessi dalle banche alle piccole e medie imprese più fragili.

L'articolo 1 prevede che i soggetti beneficiari siano i CONFIDI promossi da associazioni imprenditoriali e che nel loro organo preposto a deliberare le concessioni di

garanzia siano presenti in maggioranza i soci beneficiari (cioè i piccoli imprenditori soci dei CONFIDI), o i rappresentanti delle Associazioni di categoria degli imprenditori nel cui interesse opera il CONFIDI.

Questa restrizione è stata posta per avere la certezza che le decisioni di concessione di garanzia siano prese nell'interesse delle piccole e medie imprese e non del sistema bancario, che potrebbe individuare nello strumento, un facile modo per scaricare i propri rischi verso la clientela minore.

All'articolo 2 è previsto un contributo pari all'80 per cento per la costituzione o l'incremento del fondo di garanzia, in quanto il sistema dei CONFIDI non ha a disposizione fondi sufficienti per finanziare questa operazione. Rimane, comunque, a carico dei CONFIDI il 20 per cento di costo, che garantisce una istruttoria ponderata prima dell'assunzione del rischio.

È previsto che tali fondi siano costituiti appositamente, per tenerli distinti dai fondi ordinari dei CONFIDI, al fine di evitare che le operazioni più rischiose garantite da questo fondo possano creare problemi alla gestione ordinaria dei CONFIDI stessi.

L'importo minimo di 5 miliardi è stato introdotto per ovviare al rischio di proliferazione di tanti piccoli fondi a carattere puramente dimostrativo e di scarsa efficacia, che disperderebbero inutilmente le risorse disponibili. Infatti, è noto che, per avere efficacia, le garanzie offerte alle banche devono essere supportate da fondi il cui ammontare permetta di offrire una garanzia credibile. Nel caso specifico, la dotazione minima è altresì indispensabile, considerato il grado di rischio mediamente più elevato cui si espone il CONFIDI. In presenza di una scarsa dotazione di fondi, sarebbero sufficienti poche insolvenze per esaurire l'operatività del fondo stesso, senza

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che si possa innestare quel meccanismo di accrescimento del fondo-rischi per effetto degli accantonamenti operati, che può essere favorito da una elevata ripartizione dei rischi. Inoltre, la soglia minima costituisce un incentivo a coagulare le forze di più CONFIDI di minore dimensione: effetto che risulterebbe utile nel panorama italiano, caratterizzato dal più alto numero di CONFIDI rispetto agli altri Paesi europei.

In questo senso, la prospettiva migliore sarebbe la nascita di fondi a carattere regionale, promossi dai CONFIDI già operanti. Gli interventi del fondo sono stati limitati ai prestiti a medio termine, per investimenti e consolidamento dei debiti a breve, oppure, per quanto riguarda gli interventi a breve termine, solo se il prestito è aggiuntivo rispetto a quelli già ottenuti. Queste specificazioni sono state inserite proprio per focalizzare l'intervento del fondo nel miglioramento della struttura finanziaria dell'azienda. Per quanto riguarda i prestiti a breve, la limitazione ai soli crediti aggiuntivi serve per evitare il travaso dei rischi, da parte del sistema bancario, da operazioni garantite dai CONFIDI con per-

centuali più basse (normalmente il 50 per cento) a quelle con percentuale più elevata (80 per cento), previste nella proposta.

L'articolo 3 definisce come «impresa ad alto rischio finanziario» quella che si sia già vista rifiutare la richiesta di affidamento da parte del sistema bancario, ancorchè tale richiesta di affidamento fosse supportata dalla disponibilità del CONFIDI a garantirla in una misura minima del 50 per cento.

Non sono stati introdotti precisi limiti dimensionali per la definizione di piccole e medie imprese, in quanto normalmente i CONFIDI già operano con imprese di minori dimensioni, evitando, così, che il CONFIDI debba operare una discriminazione fra le aziende che già sono sue socie.

All'articolo 4 è stata prevista una procedura semplificata per la concessione di contributi da parte delle Camere di commercio che desiderassero supportare la costituzione o l'ampliamento dei fondi speciali, evitando l'approvazione preventiva della delibera camerale da parte del Ministero dell'industria, in modo da accelerare i tempi di erogazione dei contributi ai CONFIDI.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Soggetti beneficiari)

1. Possono accedere ai benefici previsti dall'articolo 2 i consorzi e le cooperative di garanzia fidi (CONFIDI) promossi dalle associazioni di categoria imprenditoriale che hanno come attività principale la concessione di garanzie mutualistiche a favore delle piccole e medie imprese e nel cui organo deliberante la concessione di garanzie siano presenti in maggioranza i soci beneficiari e i rappresentanti delle associazioni delle categorie imprenditoriali nel cui interesse opera il CONFIDI.

Art. 2.

*(Costituzione di fondi speciali
di garanzia e agevolazioni)*

1. I soggetti di cui all'articolo 1 che costituiscono fondi speciali, di ammontare non inferiore a 5 miliardi di lire, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino ad una percentuale dell'80 per cento le banche e istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine destinati ad investimenti o al consolidamento dei debiti a breve termine e all'incremento delle linee di credito a breve termine a favore di piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, beneficiano di un contributo pari all'80 per cento dell'importo relativo alla costituzione o all'incremento del fondo stesso.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene concesso dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato in base a modalità che saranno definite dal Ministro

dell'industria del commercio e dell'artigianato con un proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

*(Definizione di impresa
ad elevato rischio finanziario)*

1. Sono considerate piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario quelle cui è stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita dalla garanzia, nella misura di almeno il 50 per cento, dei soggetti di cui all'articolo 1 da parte di una delle banche convenzionate con i CONFIDI stessi, pur in presenza della disponibilità dei CONFIDI al rilascio della garanzia.

Art. 4.

(Contributi delle Camere di commercio)

1. Anche in deroga alle norme vigenti le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che desiderino contribuire alla costituzione o all'incremento dei fondi di cui all'articolo 2 sono autorizzate a concedere contributi a fondo perduto ai soggetti di cui all'articolo 1; il relativo provvedimento non è sottoposto all'approvazione, preventiva o successiva, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 2 nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del fondo stesso.

Art. 5.

1. Agli oneri previsti dall'applicazione della presente legge, pari a lire a 100 miliardi, si fa fronte mediante utilizzazione del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.